

Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 -

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (decreto Milleproroghe 2020).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019

Articolo 10

Art. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

Articolo 10 -

Art. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

In vigore dal 31/12/2019

1. All'**articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021 .

2. All'**articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° dicembre 2018, n. 132**, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2020».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, e' rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

[Torna al sommario](#)